

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: Fondo sostegno imprese agricole in area cratera

Parere Positivo della Conferenza Stato Regioni al **Decreto Aree Sismiche** che sblocca 4 milioni di euro previsti dal DL 213/2019 da destinare alla concessione di **mutui agevolati (tasso zero) per le imprese agricole e boschive situate nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 e gennaio 2017.**

La misura riguarda, in particolare, i Comuni colpiti dai sismi del 2016-2017 (del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017), ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.

Le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché quelle di monitoraggio e controllo, sono demandate ad ISMEA, quale soggetto gestore.

Beneficiari

Micro, piccole o medie imprese attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale e nelle attività connesse all'agricoltura, in qualsiasi forma costituite.

Iniziative ammissibili e agevolazione

Per la realizzazione dei progetti di investimento per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda possono essere concessi **mutui agevolati**, della durata massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al **75%** della spesa ammissibile al finanziamento. I progetti finanziabili devono prevedere investimenti compresi tra un minimo di 300.000 e un massimo di 500.000 euro IVA esclusa.

In alternativa alle imprese beneficiarie può essere concesso un **contributo a fondo perduto** fino al **35%** della spesa ammissibile nonché **mutui agevolati**, di importo non superiore al **60%** della spesa ammissibile al finanziamento. Le agevolazioni concesse per iniziative nel settore della produzione agricola primaria hanno una durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno per la parte dell'investimento non coperto dalle agevolazioni. L'agevolazione deve essere assistita da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20%, ricorrendo a ipoteca e/o fidejussione bancaria o assicurativa.

I progetti, della durata massima di 36 mesi, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;

- b. miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali (purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea);
- c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione.

Tra le spese ammissibili rientrano le seguenti voci: studio di fattibilità; opere agronomiche e di miglioramento fondiario; opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili purché conformi alle norme antisismiche; oneri per il rilascio della concessione edilizia; allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; servizi di progettazione; beni pluriennali; acquisto di terreni. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

Non sono ammissibili le seguenti spese: costi per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto; acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; impianto di piante annuali; lavori di drenaggio; investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori; acquisto di animali; le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti; spese per impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili i costi dei lavori in economia; le spese per l'IVA e il capitale circolante. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

Le intensità massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'articolo 14, paragrafi 12 e 13, e all'articolo 17, paragrafo 9, del Reg. (EU) n. 702/2014. In particolare:

- a) **50 per cento** nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 2, punto (37), del citato Regolamento;
- b) **40 per cento** nelle restanti zone;
- c) per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensità massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorate di **20 punti percentuali** ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 13 del citato Regolamento.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dei limiti di intensità di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti possono, inoltre, essere cumulati con altri aiuti di Stato, con aiuti "de minimis" e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 riguardanti diversi costi ammissibili individuabili.

Procedure e termini

Le domande devono essere presentate a **ISMEA** secondo le modalità indicate nelle istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Istituto.

Riferimenti normativi

[Comunicato stampa Decreto Aree Sismiche](#)

Ancona, li 20.10.2020

FEDAGRI

Mauro Scattolini

